

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 11/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente dell'Irlanda riguardante l'approvazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta ai sensi dell'articolo 41 del RGPD

Adottato il 25 maggio 2020

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Indice

1	SINTESI DEI FATTI.....	4
2	VALUTAZIONE.....	4
2.1	Ragionamento generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO presentato	4
2.2	Analisi dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta dell'Irlanda	5
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI.....	6
2.2.2	INDIPENDENZA	6
2.2.3	CONFLITTO D'INTERESSI.....	7
2.2.4	COMPETENZE	7
2.2.5	PROCEDURE E STRUTTURE STABILITE	8
2.2.6	GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI.....	8
2.2.7	COMUNICAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO IRLANDESE	9
2.2.8	MECCANISMI DI RIESAME DEL CODICE	9
2.2.9	STATUS GIURIDICO	9
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	10
4	OSSERVAZIONI FINALI.....	10

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso «RGPD»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti gli articoli 10 e 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso il «comitato») è di garantire la coerente applicazione del RGPD allorché un'autorità di controllo (AC) intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (in appresso il «codice») a norma dell'articolo 41 del RGPD. L'obiettivo del presente parere è pertanto contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti proposti, che saranno elaborati da un'autorità di controllo della protezione dei dati e che si applicano durante l'accreditamento di un organismo di monitoraggio del codice da parte dell'autorità di controllo competente. Il RGPD non impone direttamente un'unica serie di requisiti per l'accreditamento, ma promuove la coerenza. Il comitato mira a conseguire tale obiettivo nel proprio parere: in primo luogo, chiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD e delle «linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio di cui al regolamento 2016/679») del comitato (in appresso le «linee guida»), utilizzando gli otto requisiti definiti nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12); in secondo luogo, fornendo alle autorità di controllo competenti orientamenti scritti a spiegazione dei requisiti per l'accreditamento; e, infine, chiedendo alle autorità di controllo competenti di adottare i requisiti conformemente al presente parere, in modo da ottenere un approccio armonizzato.

(2) Con riferimento all'articolo 41 del RGPD, le autorità di controllo competenti adottano i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Tuttavia, applicano il meccanismo di coerenza per consentire la definizione di requisiti idonei ad assicurare che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così l'adeguata attuazione dei codici in tutta l'Unione e, di conseguenza, contribuendo alla corretta applicazione del RGPD.

(3) Per l'approvazione di un codice esteso a organismi e autorità non pubblici, l'organismo o gli organismi di monitoraggio devono essere individuati nel quadro del codice e accreditati dall'autorità di controllo competente per la loro capacità di controllare il codice in maniera efficace. Il RGPD non fornisce una definizione del termine «accreditamento». Nondimeno, l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD delinea i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Affinché

⁽¹⁾ Nel presente parere, i riferimenti all'«Unione» sono da intendersi come riferimenti al «SEE».

l'autorità di controllo competente possa accreditare un organismo di monitoraggio, è necessario soddisfare una serie di requisiti. I titolari dei codici devono chiarire e dimostrare come l'organismo di monitoraggio da loro proposto soddisfi i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD.

(4) Se da un lato i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono soggetti al meccanismo di coerenza, dall'altro l'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida deve tener conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti dispongono di potere discrezionale per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice, e devono tener conto della propria legislazione pertinente. Pertanto, il parere del comitato mira a scongiurare incoerenze significative, che possano incidere sulle prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta RGPD e dei rispettivi organismi di monitoraggio.

(5) Da questo punto di vista, le linee guida adottate dal comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare, nelle linee guida il comitato ha chiarito che, benché l'accreditamento di un organismo di monitoraggio valga solo per un codice specifico, un simile organismo può essere accreditato per più di un codice, a condizione che soddisfi i requisiti per l'accreditamento relativi a ciascun codice.

(6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati, entro otto settimane a partire dal primo giorno lavorativo dopo la data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è stato completato. Su decisione del presidente, tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo irlandese ha presentato al comitato il proprio progetto di decisione relativo ai requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta, richiedendone il parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), in modo da conseguire un approccio coerente a livello dell'Unione. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata adottata il 13 febbraio 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, data la complessità della questione, il presidente ha deciso di prorogare di ulteriori sei settimane il periodo di adozione iniziale di otto settimane.

2 VALUTAZIONE

2.1 Ragionamento generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato

3. Tutti i requisiti per l'accreditamento presentati al comitato per ottenerne un parere devono soddisfare completamente i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, e devono essere conformi agli otto settori indicati dal comitato nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12, pagine 21-25). Il parere del comitato intende garantire la coerenza, nonché la corretta applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, per quanto riguarda il progetto presentato.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio di codici, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del RGPD, tutte le autorità di controllo dovrebbero soddisfare i requisiti fondamentali di base previsti nelle linee guida, e il comitato può raccomandare alle autorità di controllo di modificare di conseguenza i propri progetti per assicurare la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono disporre di organismi di monitoraggio accreditati. Il RGPD invita espressamente le autorità di controllo, il comitato e la Commissione a «incoraggia[re] l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese» (articolo 40, paragrafo 1, del RGPD). Il comitato riconosce pertanto che i requisiti devono essere funzionali per diversi tipi di codici, applicandosi a settori di dimensioni diverse, tenendo conto dei vari interessi in gioco e includendo ad attività di trattamento con livelli differenti di rischio.
6. In alcuni settori il comitato promuoverà lo sviluppo di requisiti armonizzati, incoraggiando le autorità di controllo a considerare gli esempi forniti a fini di chiarimento.
7. Se il parere non si pronuncia su uno specifico requisito, significa che il comitato non chiede all'autorità di controllo irlandese di intraprendere azioni ulteriori.
8. Il presente parere non si pronuncia sulle voci presentate dall'autorità di controllo irlandese che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato osserva tuttavia che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al RGPD, ove necessario.

2.2 Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta dell'Irlanda

9. Tenuto conto che:
 - a. l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD contiene un elenco di condizioni relative all'accreditamento, che un organismo di monitoraggio deve soddisfare per essere accreditato;
 - b. l'articolo 41, paragrafo 4, del RGPD prevede che tutti i codici (a eccezione di quelli concernenti autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6), abbiano un organismo di monitoraggio accreditato;
 - c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del RGPD impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio e di effettuare l'accreditamento di un organismo per il monitoraggio dei codici di condotta;

il comitato è del parere che:

Adottato

2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

10. Il comitato promuove lo sviluppo di attività di conformità volontarie, tra cui l'elaborazione di codici finalizzati a contribuire alla corretta applicazione del RGPD da parte di diversi settori di dimensioni differenti e l'inclusione di attività di trattamento con livelli differenti di rischio. In tale contesto, il comitato condivide l'accento posto dall'autorità di controllo irlandese sulle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
11. Il comitato osserva che l'autorità di controllo irlandese ha introdotto alcuni esempi che nel complesso contribuiscono all'interpretazione del progetto di decisione; tuttavia, alcuni di essi sono più adeguati come requisiti che non come esempi. Pertanto, il comitato raccomanda all'autorità di controllo irlandese di rivedere conseguentemente il progetto.
12. Il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a inserire nel progetto di requisiti per l'accreditamento alcuni esempi di informazioni o documenti che i richiedenti devono presentare al momento di richiedere l'accreditamento.

2.2.2 INDIPENDENZA

13. Il comitato ritiene che vi siano quattro settori in cui l'organismo di monitoraggio deve dimostrare la propria indipendenza: 1) procedure giuridiche e decisionali; 2) risorse finanziarie; 3) struttura organizzativa; 4) responsabilità ⁽²⁾. Per quanto concerne i requisiti dell'autorità di controllo irlandese, sembra che il primo e il terzo settore siano contemplati dalla sezione 1.1 («Struttura, poteri e funzioni») e che il secondo settore sia contemplato dalla sezione 1.2 («Bilancio e risorse»). Tuttavia, il comitato rileva l'assenza di riferimenti al quarto settore riguardante la responsabilità.
14. A questo proposito, il comitato osserva che, per essere considerato indipendente, l'organismo di monitoraggio dev'essere in grado di dimostrare un approccio «di responsabilità» rispetto alle proprie decisioni e azioni. L'autorità di controllo irlandese deve spiegare quali siano i tipi di prove che l'organismo di monitoraggio dovrebbe fornire per dimostrare la propria responsabilità, per esempio mediante atti quali la definizione dei ruoli, del quadro decisionale e delle sue procedure di comunicazione, nonché l'istituzione di policy per sensibilizzare il personale in merito alle strutture di governance e alle procedure previste. Pertanto, il comitato raccomanda all'autorità di controllo irlandese di introdurre i suddetti requisiti relativi alla responsabilità dell'organismo di monitoraggio.
15. In merito alla sezione 1.1.2 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, che tratta la questione dell'organismo di monitoraggio interno, il comitato è del parere che l'indipendenza debba esistere non solo nei confronti dell'entità più grande, ma anche rispetto alla struttura generale del gruppo. In base al punto 65 delle linee guida, qualora sia proposto un organismo di monitoraggio interno, il personale, la dirigenza, la responsabilità e le funzioni dovrebbero essere separati dalle altre aree dell'organizzazione. Ciò può essere conseguito in vari modi, ad esempio utilizzando efficaci barriere organizzative e informative, e distinte strutture di riporto gerarchico per l'associazione e per l'organismo di monitoraggio. L'organismo di monitoraggio deve essere in grado di agire senza ricevere istruzioni e deve essere protetto da qualsiasi tipo di sanzione o interferenza conseguente all'adempimento dei suoi compiti. In tale contesto, il comitato invita l'autorità di

⁽²⁾ L'EDPB ha trattato più dettagliatamente questi settori nel parere 9/2019 sul progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo austriaca ai sensi dell'articolo 41 del RGPD.

controllo irlandese a chiarire meglio questa sezione e spiegare che l'indipendenza deve essere garantita nei confronti dell'entità di maggiori dimensioni, in particolare rispetto al titolare del codice.

16. Per quanto concerne la sezione 1.2.1 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, il comitato ritiene che l'esistenza di risorse finanziarie e di altro tipo sufficienti debba essere accompagnata dalle procedure necessarie ad assicurare il funzionamento del codice di condotta nel tempo. Pertanto, il comitato raccomanda che l'autorità di controllo irlandese modifichi la nota esplicativa, aggiungendo un riferimento a tali procedure.
17. Il comitato sottolinea che i titolari del codice devono essere in grado di dimostrare che l'organismo di monitoraggio proposto dispone di risorse e personale adeguati a svolgere i compiti affidatigli. In particolare, le risorse dovrebbero essere proporzionate al numero previsto di aderenti al codice e alle rispettive dimensioni, nonché alla complessità o al livello di rischio del trattamento in questione (cfr. il punto 73 delle linee guida). Il comitato osserva che, in tale contesto, la sezione 1.2.4 del progetto di requisiti dell'autorità di controllo irlandese è priva di alcuni criteri che dovrebbero essere utilizzati per misurare l'adeguatezza delle risorse e del personale dell'organismo di monitoraggio. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo irlandese ad aggiungere alcuni dettagli supplementari nel progetto di requisiti, come il numero previsto di aderenti al codice e le rispettive dimensioni, nonché la complessità o il livello di rischio del trattamento in questione.
18. Per quanto riguarda il ricorso a subappaltatori, il comitato nota che la sezione 1.2.5 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese afferma che «il ricorso a subappaltatori non elimina la responsabilità dell'organismo di monitoraggio». Infatti l'organismo di monitoraggio dovrebbe avere la responsabilità ultima di tutte le decisioni adottate in relazione alla sua funzione di monitoraggio. Il comitato incoraggia pertanto l'autorità di controllo irlandese a specificare che, fatti salvi la responsabilità e gli obblighi dei subappaltatori, l'organismo di monitoraggio ha sempre la responsabilità ultima delle decisioni e della conformità. Il comitato è inoltre dell'opinione che, anche in caso di ricorso ai subappaltatori, spetta all'organismo di monitoraggio garantire l'efficace supervisione dei servizi forniti dall'ente aggiudicatore. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo irlandese di integrare espressamente tale obbligo nel progetto di requisiti per l'accreditamento.

2.2.3 CONFLITTO D'INTERESSI

19. Il comitato riconosce che uno dei rischi maggiori correlati all'organismo di monitoraggio è quello relativo all'imparzialità, osservando che tale rischio potrebbe derivare non solo dalla prestazione di servizi agli aderenti al codice, ma anche da una vasta gamma di attività svolte dall'organismo di monitoraggio nei confronti dei titolari del codice (specialmente nel caso in cui l'organismo di monitoraggio sia interno) o di altri organismi pertinenti del settore interessato. In tale contesto, il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a riformulare in termini più generali il requisito di cui al punto 2.1 e a fornire ulteriori chiarimenti ed esempi di situazioni in cui non c'è un conflitto di interessi. Tali esempi potrebbero includere, tra gli altri, servizi di assistenza meramente amministrativa od organizzativa oppure attività di supporto che non influiscono sull'imparzialità dell'organismo di monitoraggio.

2.2.4 COMPETENZE

20. In merito alla nota esplicativa nella sezione 3 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese («Competenze»), il comitato rileva che, come richiesto dalle linee guida, ogni titolare del codice è tenuto a dimostrare «perché le loro proposte di monitoraggio sono adeguate e

realizzabili a livello operativo» (cfr. il punto 41 delle linee guida). In tale contesto, tutti i codici dotati di organismi di monitoraggio dovranno giustificare il livello di competenze di cui i propri organismi di monitoraggio dovranno necessariamente disporre per svolgere in maniera efficace le attività di monitoraggio previste dal codice. A tal fine, per valutare il livello di competenze richiesto dall'organismo di monitoraggio, un titolare del codice deve tener conto, in generale, di fattori quali le dimensioni del settore interessato, i diversi interessi in gioco e i rischi delle attività di trattamento oggetto del codice. Quest'aspetto sarebbe altresì importante in presenza di numerosi organismi di monitoraggio, poiché il codice contribuirà all'applicazione uniforme dei requisiti in materia di competenze per tutti gli organismi di monitoraggio concernenti lo stesso codice.

21. Per quanto concerne la sezione 3.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese e il riferimento all'«esperienza operativa, alla formazione e alle qualifiche», conformemente alle linee guida (punto 69), il comitato invita l'autorità di controllo succitata a chiarire quale sia il tipo di esperienza operativa richiesta nel testo del requisito stesso (esperienza in materia di monitoraggio della conformità, ad esempio nell'ambito di attività di verifica, monitoraggio o assicurazione della qualità).
22. Per quanto concerne la sezione 3.4 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, il comitato ritiene che occorra coordinarla meglio con le sezioni 3.1, 3.2 e 3.3, al fine di evitare confusioni in merito all'ambito di applicazione della sezione 3.4 relativamente alle tre sezioni precedenti. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a chiarire il rapporto fra tali sezioni specificando che l'organismo di monitoraggio dovrà in ogni caso soddisfare i requisiti in materia di competenze di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.3, mentre ulteriori o specifici requisiti in materia di competenze dovranno essere soddisfatti solo nel caso in cui il codice di condotta li preveda.

2.2.5 PROCEDURE E STRUTTURE STABILITE

23. Il comitato osserva che le sezioni 4.2 e 4.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese fanno riferimento alla complessità e ai rischi connessi nel quadro dei criteri di cui tenere conto nella valutazione delle procedure stabilite rispettivamente per monitorare il rispetto del codice da parte degli aderenti e per riesaminare periodicamente il funzionamento del codice. A fini di chiarezza, il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a specificare che la complessità e i rischi riguardano il settore interessato e le attività di trattamento dei dati cui si applica il codice.
24. In merito alle sezioni da 4.2 a 4.5 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, il comitato ritiene che si possa fare un po' di chiarezza sul riesame periodico che, unitamente al significato di «periodicamente» e di «ad hoc», potrebbe essere spiegato nella nota esplicativa, in particolare fornendo alcuni esempi.

2.2.6 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

25. Per quanto riguarda la nota esplicativa introdotta all'inizio della sezione 5 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese («Gestione trasparente dei reclami») e la sua ultima frase, il comitato è del parere che occorra specificare cosa si intenda per «altre attività di monitoraggio dell'organismo di monitoraggio». Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a specificare che questa espressione indica le attività di monitoraggio diverse dalle decisioni formali.

2.2.7 COMUNICAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO IRLANDESE

26. Secondo la nota esplicativa presente nella sezione 6 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, «una proposta di quadro per qualsiasi organismo di monitoraggio deve permettere di informare efficacemente la DPC (Commissione irlandese per la protezione dei dati) in merito *a tutte le azioni* svolte dall'organismo in questione in relazione al monitoraggio della conformità al codice». In tale contesto, il comitato ritiene che sia necessario spiegare che non tutte le singole azioni svolte dall'organismo di monitoraggio devono essere comunicate all'autorità di controllo irlandese e sottolinea che comunicare ogni singola azione potrebbe comportare il rischio di sovraccaricare tale autorità con una quantità di informazioni eccessiva. La stessa osservazione vale per la sezione 6.2 e la menzione dell'«esito di ogni verifica, riesame o indagine riguardante il rispetto del codice da parte di un aderente» nonché per la sezione 6.3 e il riferimento a una «procedura per notificare alla DPC eventuali reclami presentati nei suoi confronti»; pertanto, il comitato esorta l'autorità di controllo irlandese a modificare di conseguenza il progetto e a specificare che, in generale, non tutti i reclami né ogni singola azione, verifica, riesame o indagine nei confronti degli aderenti al codice devono essere comunicati a questa autorità.
27. Sempre in merito alla sezione 6.2 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, l'esempio fornito sembra implicare che la documentazione relativa a «ogni audit, riesame o indagine riguardante il rispetto del codice da parte di un aderente» o «qualsiasi riesame relativo ad esclusioni precedentemente esercitate o alla sospensione dal codice» sarà messa a disposizione dell'autorità di controllo irlandese su richiesta. Tuttavia, dal testo del requisito stesso non si desume chiaramente se la notifica all'autorità di controllo irlandese avverrà su iniziativa dell'organismo di monitoraggio (indipendentemente dal fatto che l'autorità di controllo la solleciti) o su richiesta dell'autorità medesima. Il comitato invita quindi l'autorità di controllo irlandese a modificare l'esempio per chiarire questo punto.

2.2.8 MECCANISMI DI RIESAME DEL CODICE

28. Il comitato osserva che la sezione 7.3 del progetto di requisiti afferma che l'organismo di monitoraggio applicherà e attuerà aggiornamenti, modifiche e/o proroghe del codice. Poiché l'aggiornamento del codice compete al rispettivo titolare, il comitato ritiene che, per evitare confusioni, occorra inserire un riferimento al titolare del codice. Ad esempio, la sezione 7.3 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese potrebbe essere modificata come segue: «L'organismo di monitoraggio applica e attua aggiornamenti, modifiche e/o proroghe del codice secondo quanto stabilito dal titolare del codice». Il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a modificare di conseguenza il progetto.

2.2.9 STATUS GIURIDICO

29. Per quanto concerne la sezione 8 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, il comitato nota che tale progetto non contiene alcuna disposizione in cui si affermi esplicitamente che l'organismo di monitoraggio deve essere ubicato all'interno dello Spazio economico europeo. Il comitato è del parere che gli organismi di monitoraggio debbano essere stabiliti nel SEE per garantire che possano sostenere i diritti degli interessati, occuparsi dei reclami ed essere efficacemente supervisionati dall'autorità di controllo competente, in modo da assicurare l'applicabilità del RGPD. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo irlandese di esigere che l'organismo di monitoraggio sia stabilito nel SEE.

30. In base al requisito 8.2 del progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo irlandese, l'organismo di monitoraggio dispone di risorse finanziarie per garantire che le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 83, paragrafo 4, lettera c), RGPD possano essere inflitte all'organismo di monitoraggio ed eseguite. Secondo il comitato, la capacità finanziaria non esclude l'accreditamento di organismi di monitoraggio piccoli o medi: è sufficiente avere la capacità giuridica di subire sanzioni pecuniarie. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a cancellare questo requisito o ad ammorbidirne la formulazione, facendo riferimento alle responsabilità dell'organismo di monitoraggio in generale. Inoltre, il terzo paragrafo dell'esempio fornito nella sezione 8.3 del progetto di requisiti deve essere modificato di conseguenza e il comitato esorta l'autorità di controllo irlandese ad effettuare tale modifica.
31. Contestualmente, il comitato ritiene che l'esistenza di risorse finanziarie e di altro tipo sufficienti debba essere accompagnata dalle procedure necessarie a garantire il funzionamento del codice di condotta nel tempo. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo irlandese a modificare la nota esplicativa, aggiungendovi un riferimento al finanziamento nel lungo termine.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

32. Il progetto di requisiti per l'accreditamento, presentato dall'autorità di controllo irlandese, può comportare il rischio di un'applicazione incoerente dell'accreditamento degli organismi di monitoraggio; occorre quindi introdurre le modifiche di seguito riportate.
33. In generale il comitato raccomanda all'autorità di controllo irlandese di:
1. modificare il progetto operando una chiara distinzione tra esempi e requisiti.
34. Per quanto riguarda l'«indipendenza» il comitato raccomanda all'autorità di controllo irlandese di:
1. includere un riferimento alla responsabilità dell'organismo di monitoraggio;
 2. inserire nella sezione 1.2.1 un riferimento alle procedure che garantiscono il funzionamento del codice di condotta nel tempo;
 3. includere nella sezione 1.2.5 l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di garantire un monitoraggio efficace dei servizi forniti dai suoi subappaltatori.
35. Per quanto riguarda lo «status giuridico», il comitato raccomanda all'autorità di controllo irlandese di:
1. esigere, nella sezione 8, che l'organismo di monitoraggio sia stabilito nel SEE.

4 OSSERVAZIONI FINALI

36. L'autorità di controllo irlandese è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
37. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo irlandese comunica per via elettronica al presidente del comitato, entro due settimane dal ricevimento del parere, se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo trasmette il progetto di decisione modificato oppure comunica, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte.

38. L'autorità di controllo irlandese comunica la decisione definitiva al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)